

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 25529	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile:				
Altro: no				
Quantum: 1 anno				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Milano riconosceva la responsabilità di tutti gli imputati, salvo che per il caposquadra Z.C., (deceduto prima del rinvio a giudizio) e Ma.Ma., assolto per non aver commesso il fatto. Concesse a tutti gli imputati l'attenuante del risarcimento del danno e a R., A. e M. anche le attenuanti generiche, ritenuta per tutti l'equivalenza delle circostanze, condannava alla pena di mesi sei di reclusione R., mesi otto M. e B., un anno A..				
2° Grado: La Corte di appello confermava la sentenza.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

nel cantiere edile ove era in corso la costruzione di un immobile destinato ad ospitare un centro commerciale, mentre stava trasportando una pesante lamiera che doveva servire a completare le intelaiature del tetto, metteva il piede dentro un'apertura presente nel pavimento, coperta da un pannello di polistirene che cedeva, e cadeva nel vuoto.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

I ricorrenti pongono infatti l'attenzione esclusivamente sul D.Lgs. n. 494 del 1996, che disciplina le prescrizioni di sicurezza da seguire nei cantieri temporanei e mobili, per ribadire, come peraltro è pacifico, che figura centrale di tale provvedimento è il committente, cui viene attribuito il fondamentale compito di curare il coordinamento tra le diverse imprese che operano nel cantiere. Trascurano però di considerare che tale regolamentazione non è certamente esaustiva della complessiva disciplina che regola la sicurezza sul lavoro, dal momento che il decreto legislativo in questione si inserisce nel complessivo ambito della disciplina dettata in tale materia, quale normativa speciale dettata per meglio proteggere uno specifico ambiente di lavoro, quello del cantiere temporaneo e mobile appunto, che, a causa delle sue particolari caratteristiche (collegate alla mancanza di un punto di riferimento imprenditoriale stabile dal momento che ogni cantiere costituisce una realtà a sè, con proprie esigenze e affidata a un soggetto che ben può essere ogni volta diverso)

e della correlativa particolare pericolosità del lavoro che in esso si svolge, necessita di norme particolari ed apposite che però non escludono certamente, ed anzi presuppongono, essendo di essa integrative, la contemporanea applicazione della normativa generale. Ciò è tanto vero che il D.Lgs. n. 494 del 96, art. 1, comma 2, stabilisce espressamente che, nello specifico settore da esso regolato, quello dei cantieri temporanei e mobili, e fatte salve le specifiche disposizioni da esso dettate, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626; e l'art. 8 del medesimo D.Lgs. richiama i datori di lavoro presenti nei cantieri all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 norma quest'ultima, è bene sottolinearlo, espressamente menzionata nei formulati capi di imputazione; ed impone loro - alla lett. g. - di curare, ciascuno per la parte di competenza, "la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi". E' dunque evidente il richiamo al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 al comma 2, che già aveva stabilito l'obbligo di cooperazione tra i datori di lavoro di più imprese appaltatrici (e tra gli stessi e lavoratori autonomi) presenti in un cantiere. Risultano perfettamente coerenti con l'impianto normativo derivante dai due Decreti in considerazione, D.Lgs. n. 494 del 1996 e D.Lgs. n. 696 del 1994 e all'obbligo di cooperazione tra imprese appaltatrici, le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado - e contestate con il presente ricorso - secondo cui "il cantiere aveva ... una struttura complessa, la cui organizzazione rientrava nei compiti dell'impresa principale (CMC), tenuta ad adottare le misure generali di tutela di tutti i lavoratori, anche non suoi dipendenti ..." e "la responsabilità dell'impresa principale (CMC), che riveste il ruolo di committente rispetto alle imprese subappaltatrici, essendo connessa alla realizzazione dell'opera complessiva, permane ancorchè essa non operi più nell'area in cui la situazione di rischio si colloca". In sostanza quello che i giudici di entrambi i gradi del procedimento hanno correttamente affermato è che la CMC, e per essa A. in quanto capocantiere e M. in quanto massimo responsabile della sicurezza di cui si era accertata la presenza sul cantiere, quale principale società appaltatrice dei lavori per la realizzazione del centro commerciale ed appaltante essa stessa di specifiche opere, era tenuta alla vigilanza dell'intero cantiere tanto più che, come ha sottolineato in particolare la sentenza di primo grado (pag. 10) , si trattava di misure di carattere generale, essendo "incontroverso, anche perchè documentato dalle foto in atti, che il sistema di copertura era lo stesso per tutte le asole presenti nei pavimenti del manufatto" e che (pag. 9) lo stesso suo capocantiere A. aveva dichiarato "di aver fatto realizzare egli stesso, nel marzo aprile 2001 le protezioni delle asole ... e di non averle più modificate". sul cantiere, quale principale società appaltatrice dei lavori per la realizzazione del centro commerciale ed appaltante essa stessa di specifiche opere, era tenuta alla vigilanza dell'intero cantiere tanto più che, come ha sottolineato in particolare la sentenza di primo grado (pag. 10) , si trattava di misure di carattere generale, essendo "incontroverso, anche perchè documentato dalle foto in atti, che il sistema di copertura era lo stesso per tutte le asole presenti nei pavimenti del manufatto" e che (pag. 9) lo stesso suo capocantiere A. aveva dichiarato "di aver fatto realizzare egli stesso, nel marzo aprile 2001 le protezioni delle asole ... e di non averle più modificate".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze e dell'applicabilità della sostituzione della pena nei confronti di R.M.; rigetta nel resto il ricorso di R. nonché quello di M. ed A. e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.